

## Il Consiglio di Stato

Signori  
- Matteo Pronzini  
- Giuseppe Sergi  
Per MPS-Indipendenti  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione n. 36.24 del 18 marzo 2024

### **Obbligo di prelievo anticipato degli averi di libero passaggio: necessario cambio di prassi dopo la recente sentenza del Tribunale federale**

Signori deputati,

prima di entrare nel merito delle domande formulate, lo scrivente Consiglio di Stato ritiene opportuno premettere quanto segue.

L'intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza; prestazioni assistenziali vengono cioè concesse solo se la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola o se ogni altra fonte di aiuto disponibile non può essere ottenuta o ottenuta in tempo utile.

Secondo le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (norme COSAS; dal 2021 CSIAS), la protezione dei fondi della previdenza professionale (protezione previdenziale) prevale sul principio di sussidiarietà di regola fino a quando non viene percepita una rendita AVS.

L'Ordinanza sul libero passaggio (OLP) prevede che le prestazioni da polizze di libero passaggio (presso assicuratori vita) e da conti di libero passaggio (presso le banche) possono essere versate al più presto cinque anni prima (Uomini: 60 anni/ Donne: 59 anni) e, al più tardi, cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento dell'assicurato, secondo la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Gli averi sono inoltre liberati (su richiesta) quando il titolare della polizza o del conto percepisce una rendita AI completa e non è ulteriormente assicurato contro i rischi di invalidità.

La recente sentenza del TF (8C\_333/2023), oggetto di questa interrogazione, ha sancito che, sebbene non si possa escludere categoricamente l'obbligo di prelevare gli averi di previdenza all'età di 60 anni, tale obbligo non sarebbe compatibile con lo scopo previdenziale dei fondi stessi se gli averi di libero passaggio versati fossero già stati interamente esauriti al momento della riscossione della rendita AVS. Nel caso specifico ha infatti stabilito che "l'obbligo di prelievo anticipato degli averi di libero passaggio deve essere considerato sproporzionato nel caso in cui sussista il rischio di dover ricorrere nuovamente all'aiuto sociale prima che venga raggiunta l'età di 63 anni per la riscossione anticipata della rendita AVS".

Fatta questa premessa, rispondiamo come segue alle domande:

**1. Quale sarà la nuova prassi del Canton Ticino riguardo all'obbligo di prelievo anticipato per le persone in assistenza o che chiedono l'assistenza?**

L'attuale prassi applicata in Canton Ticino prevede, in presenza di una nuova domanda di prestazioni assistenziali, una valutazione preliminare circa la sussistenza di una duplice condizione, ovvero il pensionamento entro 5 anni e la presenza di un capitale di libero passaggio superiore all'importo di CHF 160'000.

Una volta accertate le succitate condizioni, viene richiesto all'utente di ritirare gli averi e di utilizzarli, indicativamente nella misura del 10% dell'intero capitale, al fine di contribuire alla copertura dell'intero fabbisogno fino all'età del prepensionamento<sup>1</sup>. In tal modo, l'impiego della parte di capitale di libero passaggio come sopra descritto permette di non più ricorrere alla prestazione di sostegno sociale per la copertura del minimo vitale anticipatamente rispetto alla data di prepensionamento. A tale riguardo si segnala che si tratta di un numero limitato di casistiche, tenuto conto che i beneficiari di prestazioni assistenziali raramente dispongono di un capitale di libero passaggio che supera tale importo.

A beneficio di una migliore comprensione di quanto sopra esposto, ci si avvale di un caso concreto (le cifre presenti in tabella sono riportate nelle parentesi), illustrato schematicamente nella tabella successiva.

Nell'esempio si prende come riferimento una unità di riferimento composta da una singola persona. L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento procede anzitutto a calcolare la media delle prestazioni assistenziali erogata in favore dell'utente nell'arco dei precedenti 12 mesi (CHF 2'690.- mensili).

A questo importo si aggiunge un ulteriore 20% a titolo di "supplemento per costi speciali", ottenendo così una somma corrispondente al fabbisogno dell'utente calcolato per mese (CHF 3'228.- mensili).

A questo punto si calcola l'ammontare massimo che può essere richiesto al beneficiario sulla base del 10% dell'importo LPP a disposizione del richiedente (CHF 16'982.-). Tale somma viene poi divisa per il fabbisogno mensile calcolato precedentemente (CHF 3'228.-) ottenendo così un valore pari al numero di mesi in cui il beneficiario è considerato autosufficiente grazie al ricorso al capitale LPP (5 mesi).

<sup>1</sup> Sentenza TF 2P.53/2004 del 13 maggio 2004

I mesi anzi detti rappresentano l'intervallo di tempo tra il momento in cui l'interessato ha diritto a percepire l'AVS anticipata (01.01.2024) e il termine ultimo in cui il medesimo ha diritto a percepire le prestazioni assistenziali (01.08.2023).

Di seguito la tabella esplicativa:

Prestazione assistenziale erogata (media dei 12 mesi precedenti)	CHF 2'690.- mensili
Supplemento per costi speciali	20%
Fabbisogno calcolato per mese	CHF 3'228.- mensili
Importo LPP a disposizione - richiedente	CHF 169'982.-
Importo LPP a disposizione - coniuge	-
Importo LPP totale	CHF 169'982.-
Massimo esigibile in percentuale	10%
Massimo esigibile in CHF	CHF 16'982.-
Mesi	5 (16'982 : 3'228)
Data diritto AVS (anticipato)	01.01.2024
Mesi calcolati autosufficienti con LPP	5
Data fine prestazioni assistenziali	01.08.2023

Fonte: Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, Sezione del sostegno sociale, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

Si tiene a ribadire che già oggi l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento valuta, dettagliatamente, per ciascun caso, se, e a partire da quando, richiedere al beneficiario il prelievo anticipato degli averi di libero passaggio; considerando con attenzione anche il rispetto della proporzionalità dell'intervento.

Alla luce di quanto esposto, si può ritenere che la prassi adottata dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento in relazione al tema in oggetto è già oggi rispettosa sia della sentenza del Tribunale federale risalente al 13 maggio 2004, sia della più recente sentenza dell'Alta Corte del 1° febbraio 2024. In considerazione di ciò non si ritiene necessario un cambio della prassi applicata fino ad ora.

## **2. Le autorità cantonali competenti come intendono informare le autorità comunali competenti in materia di assistenza sociale?**

Precisato che allo stato attuale un cambiamento della prassi non è necessario, non è in previsione alcuna comunicazione alle autorità comunali competenti in materia di assistenza sociale.

## **3. A quante persone è stato imposto il prelievo anticipato degli averi di libero passaggio negli ultimi 10 anni? Quale era l'avere di libero passaggio mediano?**

Poiché i beneficiari di prestazioni assistenziali in genere non dispongono di un capitale di libero passaggio superiore all'importo di CHF 160'000.-, sono rare le circostanze in cui l'USSI si è trovato ad imporre il prelievo anticipato dei suddetti averi.

Trattandosi di un numero limitato di casi, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento non tiene una statistica in questo senso.

**4. Nella risposta alla domanda 9 dell'interrogazione 134/19, si precisa che viene richiesto il prelievo anticipato degli averi di libero passaggio se questi superano i 160'000 franchi e l'utilizzo indicativamente del 10% del capitale per contribuire al sostentamento fino al prepensionamento. Il 10% è stato calcolato in base al fabbisogno per determinare il diritto alle prestazioni complementari?**

L'attuale prassi applicata dall'USSI, e volta a richiedere all'utente di ritirare gli averi e di utilizzarli, indicativamente nella misura del 10% dell'intero capitale, al fine di contribuire alla copertura dell'intero fabbisogno fino all'età del prepensionamento, è basata su quanto disposto dalla sentenza del Tribunale federale 2P.53/2004 del 13 maggio 2004.

**5. Quante sono le persone fra i 59 e i 65 anni in assistenza? Quante escono dall'assistenza perché hanno trovato un lavoro? Quante escono dall'assistenza perché percepiscono una rendita AVS o AI?**

Il numero di persone fra i 59 e i 65 anni che beneficiavano di prestazioni assistenziali al 31 dicembre 2023 era pari a 623, pari al 8.8% del totale.

A titolo meramente informativo si rileva che, in base ai dati contenuti nel Rendiconto del Consiglio di Stato relativi all'anno 2023, nella fascia di età compresa tra 56 e 65 anni, il numero di persone con prestazioni assistenziali nel mese di dicembre 2023 era di 1'116, pari al 15.8 % del totale.

Nel corso del 2023, sono state 27 le persone fra i 59 e i 65 anni che hanno cessato di beneficiare dell'aiuto sociale dopo aver trovato un posto di lavoro.

Nello stesso arco temporale, sono state 154 le persone che hanno cessato di beneficiare dell'aiuto sociale in quanto percettori di una rendita AVS o AI.

**6. Quanti sono in Ticino i disoccupati anziani, calcolati in base ai criteri Seco e ILO?**

La tabella seguente illustra riassuntivamente le cifre relative ai disoccupati over 60 in Ticino in base ai criteri della Segreteria di Stato dell'economia (disoccupati iscritti agli Uffici regionali di collocamento) e dell'ILO.

I dati si riferiscono al 2023, ovvero all'ultimo anno di cui si dispone di dati completi.

	<b>Ai sensi della SECO</b>	<b>Ai sensi dell'ILO</b>
Disoccupati over 60 nel 2023 (in media annua)	483	(1'574) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Questo dato è da interpretare con molta precauzione, visto che la stima è basata su meno di 90 osservazioni.

Fonti: Statistica sulla disoccupazione SECO ([www.amstat.ch](http://www.amstat.ch)); Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), UST, elaborazione Ustat.

**7. Quanti over 60 hanno terminato il diritto alle indennità di disoccupazione in Ticino dall'introduzione delle prestazioni transitorie? Quanti hanno fatto richiesta di prestazioni transitorie e quanti le hanno ricevute? Quali sono i principali motivi di rifiuto?**

Dal mese di luglio 2021 al mese di luglio 2024 (ultimo dato disponibile), 638 persone over 60 hanno esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione in Ticino (fonte: Statistica sulla disoccupazione SECO, [www.amstat.ch](http://www.amstat.ch)).

Nello stesso periodo, sono pervenute all'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) 259 richieste di prestazioni transitorie, 87 delle quali sono state accolte (33.6%).

I principali motivi di rifiuto sono da ricercarsi nella mancata contribuzione all'AVS per almeno 20 anni (art. 5, cpv. 1, lett. b LPTD) e al superamento della soglia di sostanza netta di cui all'art. 9a LPC (CHF 100'000.- per le persone sole, rispettivamente CHF 200'000.- per le coppie sposate) (art. 5, cpv. 1, lett. c LPTD).

**8. È in grado di fornire cifre in merito al numero di disoccupati anziani che fanno richiesta all'istituto collettore di ritirare gli averi depositati per non finire in assistenza?**

Non è possibile fornire cifre a questo proposito, non disponendo di dati statistici in questo ambito.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 7 ore.*

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Christian Vitta

Il Cancelliere

Arnoldo Coduri

**RG n. 6147 del 11 dicembre 2024**

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Sezione del sostegno sociale (dss-sdss@ti.ch)